

IMPIANTI A GAS PER USO DOMESTICO E SIMILARE

Norma UNI 10738:2012

Premessa

È stato posto al CIG un quesito correlato all'attuale testo della UNI 10738:2012, in particolare in relazione agli interventi di manutenzione periodica di impianti termici per i quali non è reperibile la dichiarazione di conformità di cui al DM 37/08

Quesito

"si chiede:

- *un operatore, in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dal DM 37/08, che sia stato incaricato di eseguire un intervento di manutenzione periodica o controllo su un impianto termico alimentato da un impianto gas installato successivamente alla data di entrata in vigore del D.M. 37/08 e per il quale non sia reperibile la Dichiarazione di Conformità, può effettuare le verifiche previste dalla norma UNI 10738 per accertare la sussistenza dei requisiti essenziali di sicurezza dell'impianto gas e, in caso di esito favorevole, procedere alla manutenzione periodica o controllo dell'impianto termico?*
- *In tal caso, il manutentore può utilizzare la documentazione prevista dalla sopra citata UNI 10738/2012 (RTV) per attestare l'avvenuta verifica e notificare all'utente lo stato di sicurezza dell'impianto a gas?*
- *In relazione al documento RTV, è, inoltre, possibile una sua compilazione parziale, ovvero funzionale alla sola parte di impianto gas inerente l'operazione di manutenzione o controllo dell'impianto termico?"*

Risposta al quesito

Sentita la competente Commissione Tecnica e ottenuta l'approvazione della CTC CIG, viene formulata la seguente risposta al quesito:

Premesso che:

- la norma UNI 10738/2012, è stata approvata con DM 30 settembre 2015 ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1083 ed ha come titolo *"Impianti alimentati a gas, per uso domestico, in esercizio – Linee guida per la verifica dell'idoneità al funzionamento in sicurezza"*;
- la legge 6 dicembre 1971, n. 1083 all'articolo 3 recita:

“I materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico e l’odorizzazione del gas, di cui ai precedenti articoli, realizzati secondo le norme specifiche per la sicurezza pubblicate dall’Ente nazionale di unificazione (UNI) in tabelle con la denominazione UNI-CIG, si considerano effettuati secondo le regole della buona tecnica per la sicurezza. Le predette norme sono approvate con decreto del Ministro per l’industria, il commercio e l’artigianato.”

- la norma UNI 10738/2012 stabilisce i criteri per verificare, in campo, la sussistenza dei requisiti di sicurezza per gli impianti alimentati a gas, ad uso domestico e similare, indipendentemente dalla data della loro realizzazione;
- i criteri di verifica della norma in oggetto consentono di stabilire se l’impianto può essere utilizzato, nello stato in cui si trova, senza pregiudicare la sicurezza;
- la norma in oggetto si applica a tutti i componenti relativi all’impianto e all’installazione degli apparecchi;
- la norma in oggetto tratta esclusivamente gli aspetti di verifica degli impianti a gas e pertanto non può essere utilizzata come norma di progettazione, installazione o adeguamento;
- la norma in oggetto comprende anche il Rapporto Tecnico di Verifica (RTV), cioè il documento che attesta l’esito delle verifiche e lo stato dell’impianto;
- il Rapporto Tecnico di Verifica (RTV) può essere rilasciato per impianti a gas realizzati sia prima che dopo l’entrata in vigore del DM 22 gennaio 2008, n. 37;
- il Rapporto Tecnico di Verifica (RTV) non deve essere confuso, con la Dichiarazione di Rispondenza prevista dal DM 22 gennaio 2008, n. 37;

è possibile formulare le seguenti risposte.

Per i manutentori degli impianti termici alimentati a gas, il DPR 26 agosto 1993, n. 412 e s.m.i. prevede che debbano essere abilitati sia alla lettera c), sia alla lettera e) dell’articolo 1 del DM 22 gennaio 2008, n. 37.

La legge 9 gennaio 1991 n. 10 e lo stesso DPR 26 agosto 1993 n. 412 e s.m.i., nell’ambito degli adempimenti relativi agli obblighi di manutenzione e controllo degli impianti termici, non prevedono la compilazione del Rapporto Tecnico di Verifica (RTV). Per gli impianti domestici e similari a gas, i criteri della UNI 10738 possono essere utilizzati come riferimento di buona tecnica per l’esecuzione delle verifiche previste dalla legislazione vigente in tema di manutenzione e controllo degli impianti termici e, conseguentemente, per la formulazione del giudizio finale sullo stato dell’impianto (con particolare riferimento alle prescrizioni in materia di sicurezza).

Un manutentore, in quanto soggetto abilitato ai sensi della legislazione vigente, può, su richiesta dell’utente, effettuare le verifiche previste dalla norma UNI 10738, per accertare la sussistenza dei requisiti di sicurezza (operazione da non confondere con le attività di manutenzione e controllo di cui sopra).

A seguito delle verifiche di cui alla norma UNI 10738, il manutentore abilitato può redigere il Rapporto Tecnico di Verifica (RTV) per attestare l’avvenuta verifica e notificare all’utilizzatore lo stato di sicurezza dell’impianto gas.

NOTA - L’operatore che redige il Rapporto Tecnico di Verifica finale (RTV) può avvalersi di verifiche a supporto effettuate da altri operatori (ad esempio la verifica d’idoneità del sistema fumario).

In tale caso l’operatore finale può acquisire le dichiarazioni degli operatori precedenti e compilare il documento definitivo (RTV).

La norma UNI 10738/2012 prevede tre possibili esiti delle verifiche:

- 1- impianto idoneo al funzionamento. Tale giudizio è determinato dall'assenza di anomalie e permette l'utilizzo dell'impianto senza la necessità di alcun intervento;
- 2- impianto idoneo al funzionamento temporaneo. Presenza di anomalie che non costituiscono un pericolo immediato e consentono l'utilizzo dell'impianto per un periodo stabilito dall'operatore/manutentore entro il quale l'impianto deve essere adeguato. La norma prevede un periodo massimo di 30 giorni;
- 3- impianto non idoneo al funzionamento. Presenza di una o più anomalie che in caso di utilizzo dell'impianto possono costituire pericolo immediato. In tal caso l'operatore/manutentore deve immediatamente mettere fuori servizio l'impianto e diffidare formalmente l'utilizzatore dall'utilizzare l'impianto fino ad avvenuto adeguamento.

Se tutte le verifiche previste dalla norma in oggetto forniscono l'esito di cui al punto 1 di cui sopra (impianto idoneo al funzionamento) l'operatore/manutentore dovrà riportare, come giudizio conclusivo, al punto 3.5 del Rapporto Tecnico di Verifica (RTV), "*Idoneo al funzionamento*". Ciò indica che l'impianto può essere utilizzato, nello stato in cui si trova, senza pregiudicare la sicurezza.

Anche se soltanto una verifica dovesse fornire l'esito di cui ai punti 2 o 3 di cui sopra, l'operatore/manutentore non potrà dichiarare l'impianto "*Idoneo al funzionamento*", ma dovrà utilizzare uno dei due appositi spazi, previsti ugualmente nel punto 3.5, in relazione alla criticità delle anomalie riscontrate (*idoneo al funzionamento temporaneo*) oppure (*non idoneo al funzionamento*).

La norma UNI 10738, nel capitolo 1 - Scopo e campo di applicazione - riporta: "*La presente norma si applica a tutti i componenti relativi all'impianto e all'installazione degli apparecchi.*"

Ne deriva che le verifiche previste dalla norma UNI 10738 e il rilascio del Rapporto Tecnico di Verifica (RTV) si devono riferire all'intero impianto, quindi la corretta applicazione della norma esclude la possibilità di un controllo parziale dell'impianto stesso e la redazione parziale del Rapporto Tecnico di Verifica (RTV).

Visto l'ampio interesse rivestito dal quesito suddetto, la CTC CIG ha consigliato la sua pubblicazione sul sito internet del CIG.

Milano 23/05/2018